

PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL T.U.EE.LL. E DELL'ART. 40 DELLA L.R. 20/2000 SS. MM., AVENTE AD OGGETTO IL RISANAMENTO DEL SISTEMA DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA UBICATI IN LOCALITA' PIANCAVALLARO MONTE CIMONE, RICADENTI NEI COMUNI DI MONTECRETO, RIOLUNATO E SESTOLA DELLA PROVINCIA DI MODENA

Allegato E

Proposta di variante al PRG del Comune di Montecreto

Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale della variante al PRG del Comune di Montecreto

STUDIO DEGLI EFFETTI SUL SISTEMA AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI MONTECRETO

1. Motivazioni e presupposti che hanno determinato la necessità di rivedere il Piano

In tema di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico, la L.R. 30/2000 prevede all'art. 7 che “gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge”. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento, che prevedono la riconduzione a conformità, nel rispetto dei limiti di esposizione di cui al DPCM 8 luglio 2003, e/o la delocalizzazione. Quest'ultima deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva, redatto dalla Provincia ai sensi dell'art.3 della legge regionale.

Considerato che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è di preminente interesse generale, questa è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice delle Comunicazioni elettroniche. È quindi necessario dare una soluzione alle problematiche derivanti dalla presenza degli impianti di radiocomunicazione esistenti nei siti PLERT n. 37, n. 58 e n. 77, temperando le esigenze di tutela della salute della popolazione e di tutela del paesaggio con la necessità di garantire la continuità del servizio.

La stessa legge urbanistica regionale, affrontando il tema delle Dotazioni territoriali (L.R. 20/2000, Allegato, Capo A-V), include gli “impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni” tra le “*Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti*”, ponendo in capo al PSC “l'individuazione di massima delle aree più idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; alla definizione delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano necessarie” (L.R. 20/2000, art. A-23, co. 5).

Sempre secondo il disposto della legge urbanistica regionale, il tema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti deve essere affrontato provvedendo alla determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonché alla individuazione delle aree più idonee per la loro localizzazione.

L'obiettivo è quello di preservare il territorio urbano dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero dei recettori particolarmente sensibili (L.R. 20/2000, art. A-25).

Da ultimo si precisa che i contenuti delle proposte di modifica hanno avuto a riferimento i seguenti obiettivi della legge urbanistica regionale:

- “a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
- b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
- c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
- c bis) salvaguardare le zone ad alto valore ambientale, biologico, paesaggistico e storico;
- d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
- [...]
- f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione” (Art. 2, co.2, L.R. 20/2000).

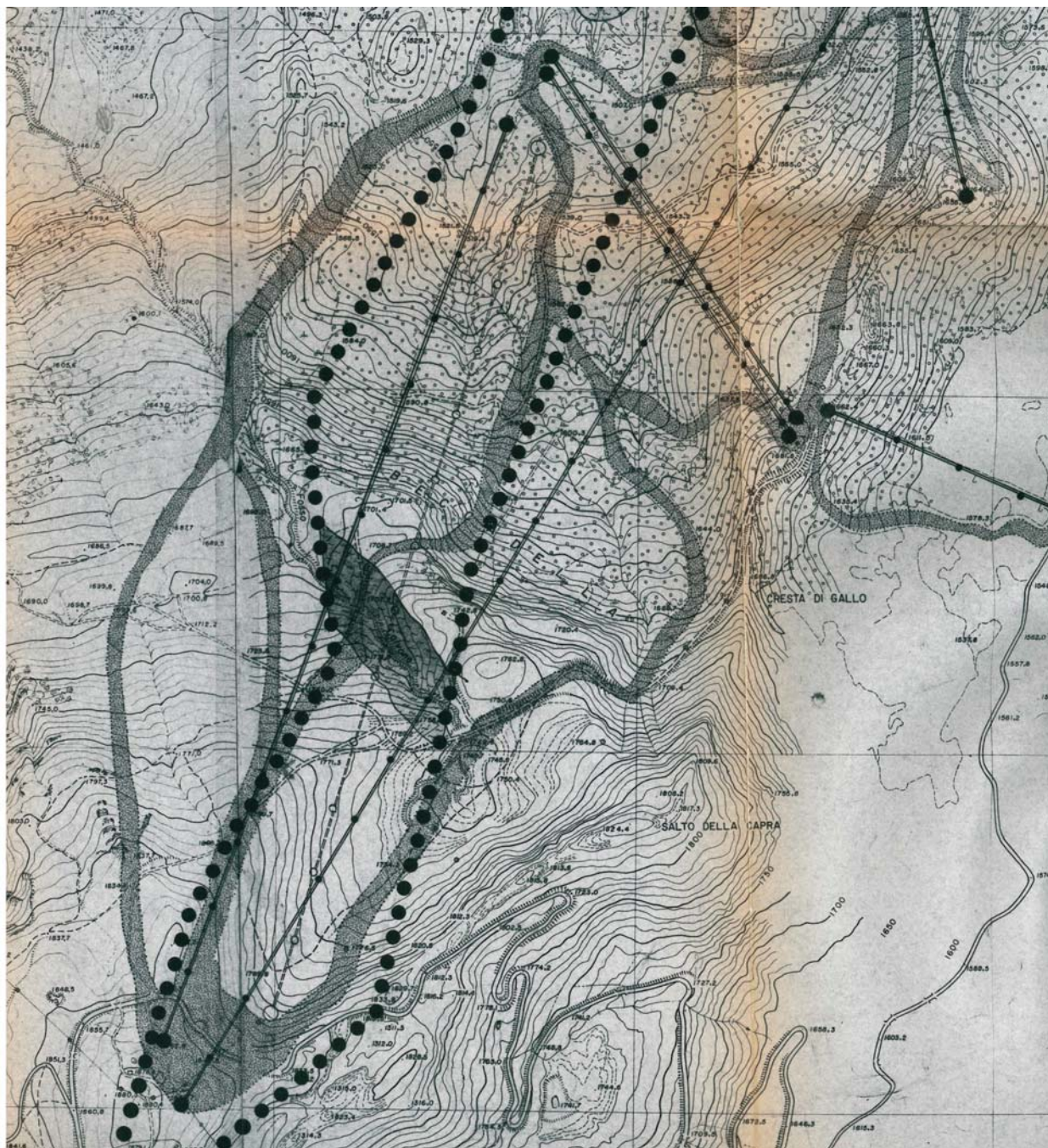
2. Inquadramento urbanistico delle aree soggette a modifica: PSC vigente

Il risanamento dei siti ubicati a Piancavallaro prevede la delocalizzazione in area limitrofa degli impianti ubicati nel sito PLERT n.37, situato in Comune di Montecreto.

Nel 2004, alla data di formazione del PLERT, nel sito erano presenti 8 frequenze di cui 5 relative ad emittenti radio e 3 riferite ad impianti di collegamento. Relativamente a questo sito, formato da 5 postazioni dislocate in prossimità degli impianti di risalita, il PLERT aveva segnalato sia un'incompatibilità di carattere ambientale, per il superamento dei valori di attenzione e dei limiti di esposizione, sia un'incompatibilità di carattere localizzativo in quanto ricadente in un'area destinata a “Piste sciabili esistenti”, riconducibile alle “Zone per attrezzature sportive” di cui all’art. 4, co. 1 della L.R. 30/2000,”. Conseguentemente il PLERT assoggettava il sito n. 37 a delocalizzazione, stabilendo quale destinazione preferenziale il sito n. 6 dell’Appendice B (PLERT, Norme tecniche di attuazione, Appendice A).

Attualmente l'elenco delle emittenti presenti sul Monte Cimone fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni rileva in corrispondenza del sito n. 37 esclusivamente la presenza di 4 frequenze radio.

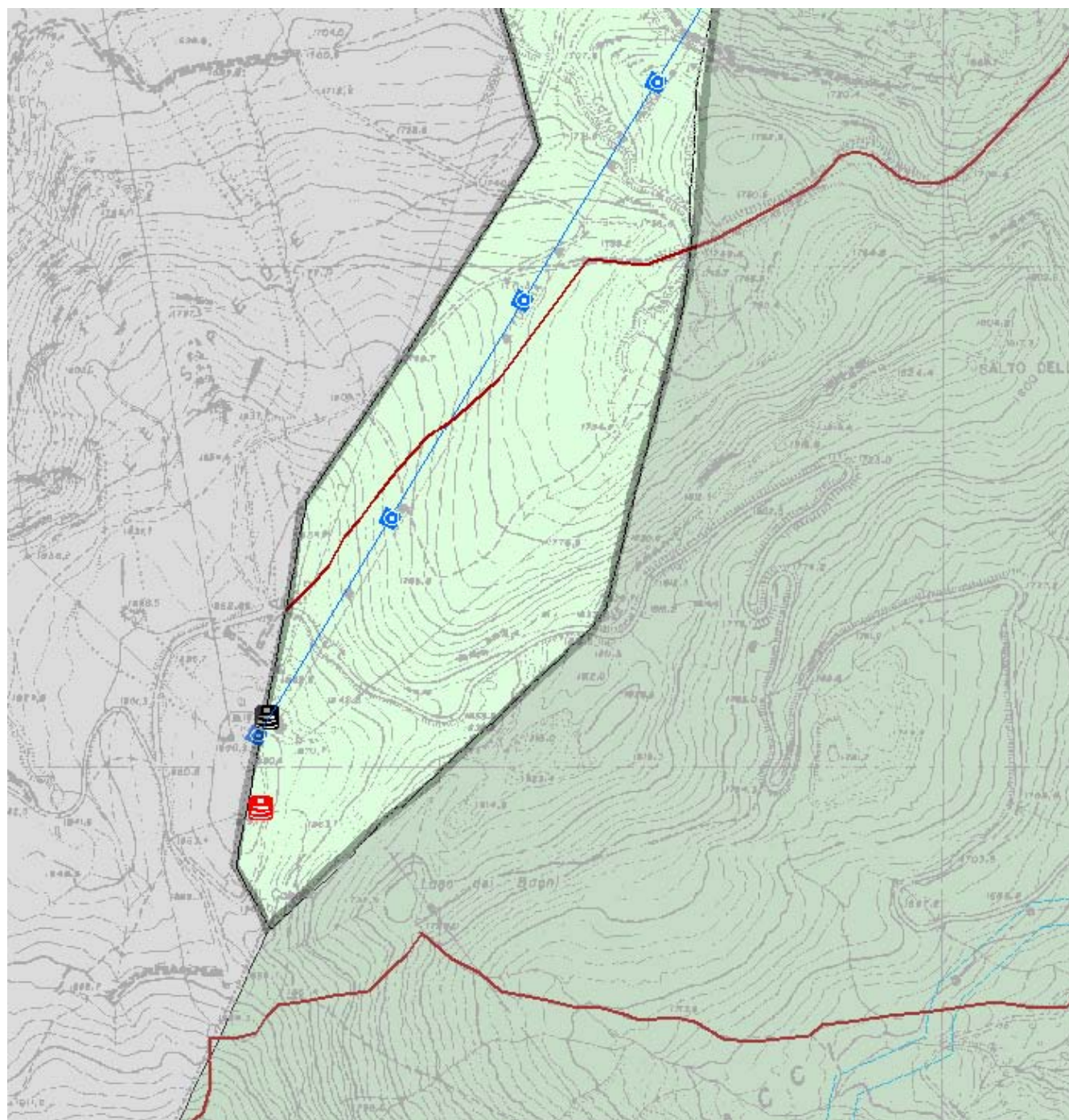
Le ultime misure dei livelli di campo elettromagnetico effettuate da ARPA nel mese di settembre 2011 evidenziavano il permanere del superamento del limite di esposizione.



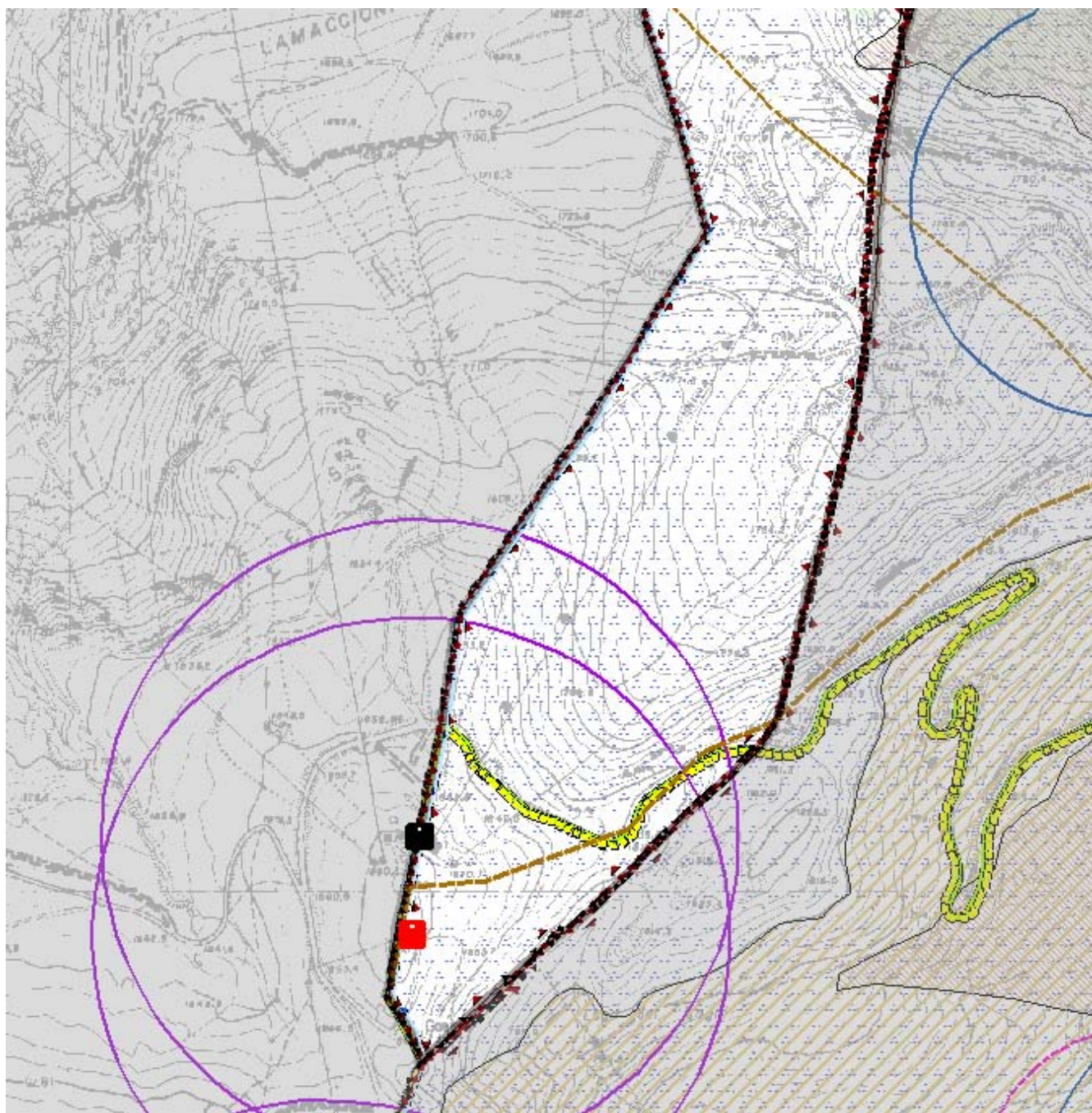
Comune di Montecreto, PRG vigente, Tavola 12 “Zonizzazione”

Si completa il quadro delle tutele previste dalla pianificazione urbanistica segnalando le previsioni del PSC adottato con D.C.C. n. 35 del 02.11.2007 per il quale decorsi i termini di salvaguardia stabiliti

dall'art. 12 della L.R. 20/2000. L'area occupata dal sito PLERT n. 37 è interessata dalle seguenti perimetrazioni.



Comune di Montecreto, PSC adottato, Tavola 2 “Quadro di assetto territoriale”



Comune di Montecreto, PSC adottato, Tavola 4 “Quadro delle invarianti”

Con riferimento alla Tavola 2 “Quadro di assetto territoriale” il sito n. 77 viene indicato come “sito esistente” e ricade nel “Polo funzionale dello sci sistema del Cimone” (L.R. 20/2000, art. A-15).

Con riferimento alla Tavola 4 “Quadro delle invarianti”, si rilevano le seguenti tutele:

- Fasce di attenzione e di rispetto impianti per l'emittenza radiotelevisiva esistenti/delocalizzati;
- Sistema di crinale;

- Crinali spartiacque principale;
- Aree di alimentazione delle sorgenti;
- Aree soggette a vincolo idrogeologico;
- Montagne per la parte eccedente i 1200 m s.l.m. per la catena appenninica;
- Zona pSIC “Monte Cimone, Libro Aperto, Lago Pratignano”.

3. Verifica di compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata

Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Modena, approvato con D.C.P. n. 46 del 18.03.2009, l'area di Piancavallaro, corrispondente al sito n. 37, è interessata dalle seguenti perimetrazioni:

Carta 1.1 *“Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali”*

- *“Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”* (Provincia di Modena, PTCP2009, Norme, art. 12);
- *“Crinali spartiacque principali”* (Provincia di Modena, PTCP2009, Norme, art. 23, co. 1, let. a);
- *“Ambiti di crinale”* (Provincia di Modena, PTCP2009, Norme, art. 34);

Carta 1.2 *“Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”*

- Area contigua del *“Parco dell'Alto Appennino Modenese”* (Provincia di Modena, PTCP2009, Norme, art. 31);
- *“Siti di importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale”*, IT4040001 *“Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano”* (Provincia di Modena, PTCP2009, Norme, art. 30);
- *“Nodo ecologico complesso”* (Provincia di Modena, PTCP2009, Norme, art. 28);

Carta 3.6 *“Limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l'emittenza Radio Televisiva”*

Il sito ricade tra le localizzazioni con soglia di attenzione (Classe B). In queste aree il PLERT stabilisce, con l'art. 2.5, *“Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti”* delle Norme di Attuazione, che la localizzazione di nuovi siti è ammissibile a condizione che:

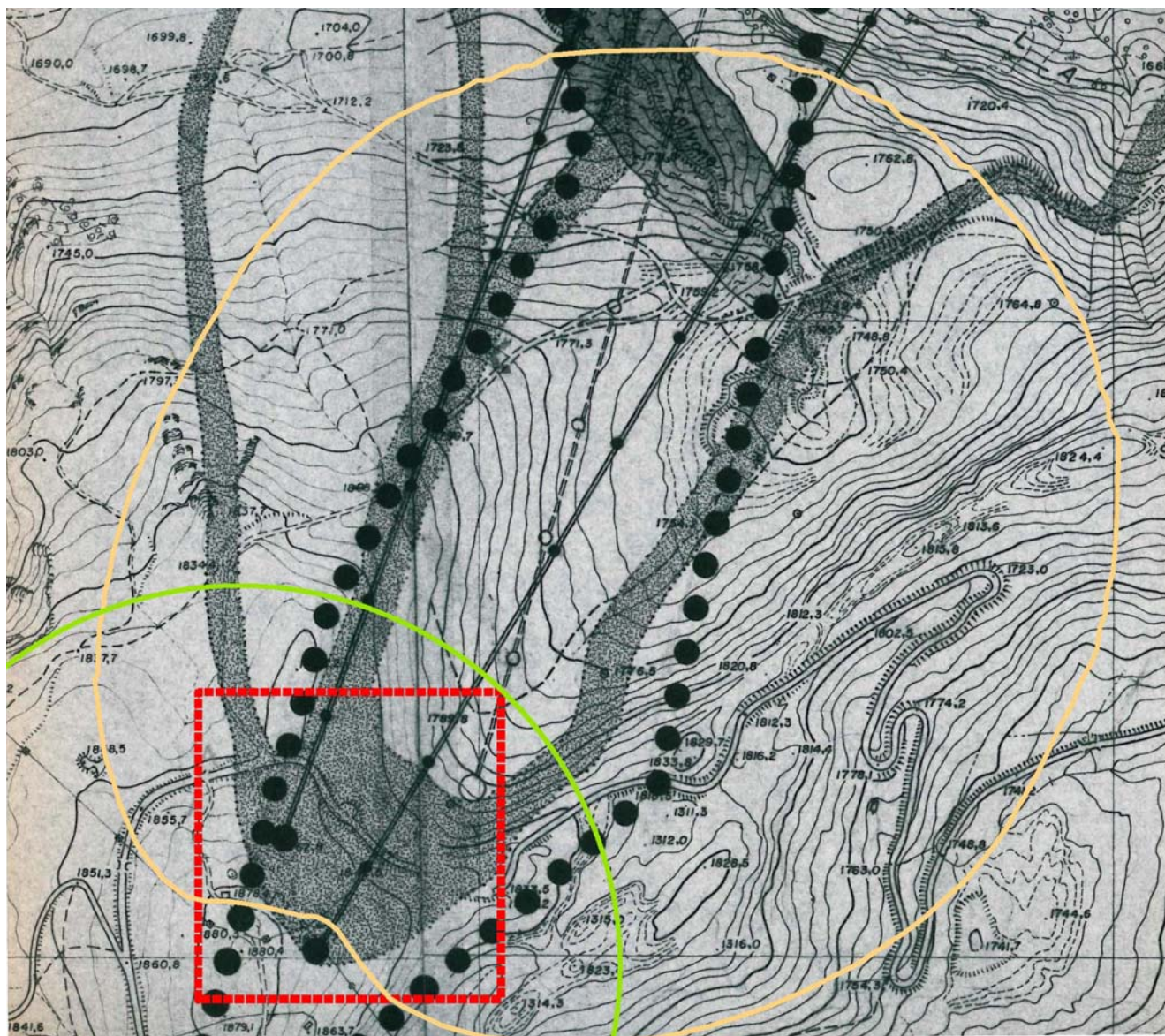
- non vi siano alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone;

- venga limitato l’impatto paesaggistico-ambientale attraverso la realizzazione di installazioni consortili per più emittenti, preferibilmente su un unico supporto, con la ricerca di idonee soluzioni tipologiche e progettuali per i supporti medesimi;
- nei casi di installazioni ricadenti in ambiti SIC o ZPS venga svolta la Valutazione di incidenza (VINCA) di cui al D.P.R. 357 del 8/9/97 e n. 120 del 12/3/03, al cui esito favorevole è subordinata l’ammissibilità delle installazioni. La valutazione citata è effettuata dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 24/2011.

4. Oggetto della modifica

Il PRG del Comune di Montecreto (approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 2219 del 26.05.1982) viene modificato prevedendo modifiche di carattere cartografico e normativo. In particolare nella Tavola 12 sono rappresentati i perimetri dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione*, e dell'*Area di rispetto assoluto* di cui all’art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT relativi al sito n. 58 in Comune di Riolunato. Le Norme tecniche di Attuazione del PRG, all’art. 37 ter, definiscono le diverse fasce di rispetto e ne disciplinano le modalità d’intervento e gli usi ammessi .

La scelta di effettuare il risanamento in loco del sito PLERTn. 58 modifica quella prevista dal PLERT approvato nel 2004, pur mantenendone gli obiettivi ed i principi ispiratori.



Comune di Montecreto, PRG, proposta di variante Tavola 12 “Zonizzazione”

Il PLERT aveva previsto il nuovo sito in un'area collocata ad est della stazione della funivia. La soluzione prospettata dipendeva anche dai rilievi effettuati da ARPA a Piancavallaro, che mostravano ripetuti superamenti dei valori di campo elettromagnetico stabiliti dalla normativa vigente, mentre la nuova posizione risultava favorevole perché le direzioni di massima irradiazione erano orientate verso NNE, cioè verso zone non frequentate.

A causa delle elevate potenze richieste nelle domande di autorizzazione, delle caratteristiche delle postazioni e delle incompatibilità di ordine urbanistico-territoriale, Piancavallaro appariva risanabile solo con la ricollocazione dei siti n. 58 e n. 37 in un'area più decentrata rispetto agli

impianti sciistici (PLERT, Norme di attuazione, Appendice B, sito n. 6) e ponendo le emittenti ad altezze considerevoli dal suolo.

Sulla base di queste valutazioni, il PLERT ipotizzava due tralicci di altezza compresa tra i 50 – 55 m (PLERT, Valsat e Norme tecniche di attuazione, Appendice B, sito n. 6).

Le valutazioni effettuate dal PLERT sono state riconsiderate a partire dallo studio di fattibilità predisposto in accordo tra i titolari degli impianti esistenti nei siti PLERT n. 37 e n. 58 e denominato: “Progetto di accorpamento degli impianti operativi a Pian Cavallaro di Monte Cimone, finalizzato alla riorganizzazione del sito ed al rispetto dei valori di attenzione in tutta l’area”. Lo studio mostrava come, a fronte di una consistente riduzione delle potenze impiegate e della riprogettazione dei sistemi d'antenna, fosse possibile:

- il risanamento in loco del sito n. 58, in alternativa alla sua delocalizzazione;
- la realizzazione di una sola postazione in grado di ospitare gli impianti esistenti nei siti PLERT n. 37 e n. 58;
- il raggiungimento dell’obiettivo di qualità (art. 4 D.P.C.M. 8.7.2003) in tutte le aree di Piancavallaro accessibili alla popolazione.

Il confronto in termini ambientali tra le due ipotesi di risanamento propende a favore della seconda, dato che questa consente il raggiungimento dell’obiettivo di qualità fissato dalla legislazione vigente per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico e riduce la pressione antropica in un'area delicata dal punto di vista ambientale e paesaggistico, garantendo ugualmente la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale (Art. 3, D.Lgs. 259/2003)

5. L'Accordo di Programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica

Per raggiungere gli obiettivi sopra richiamati e garantire un'azione integrata e coordinata degli Enti pubblici, la Provincia di Modena ha inteso promuovere un Accordo di Programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica (art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 40 L.R. 20/2000) avente ad oggetto il risanamento degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva mediante la riorganizzazione degli impianti esistenti nei siti PLERT n. 37, 58, 77.

In particolare il sito PLERT n. 58 è assoggettato ad un “*risanamento in loco*” anziché ad una “*delocalizzazione in area limitrofa*” prevista dal PLERT vigente.

Il risanamento del sito prevede che sulla nuova postazione siano ospitati, oltre agli impianti già esistenti, quelli delocalizzati dal sito n. 37.

Per il sito n. 77, come sopra richiamato, essendo stata verificata l'assenza di è previsto unicamente lo smantellamento con ripristino dei luoghi.

Con l'Accordo di Programma si variano il PLERT della Provincia di Modena, il PSC del Comune di Sestola, il PRG del Comune di Riolutato e quello del Comune di Montecreto e nello specifico:

- il PLERT della Provincia di Modena è modificato inserendo il sito n. 58 “Piancavallaro Monte Cimone” tra i siti da risanare nell’attuale ubicazione, alle condizioni stabilite nell'Accordo di programma. Le modifiche sono sia cartografiche che normative;
- il PRG del Comune di Riolutato (approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 6255 del 13.12.1994) è modificato sulla base di quanto previsto dall'art. 3.3 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT. Le modifiche previste sono sia di carattere cartografico che normativo. In particolare, la perimetrazione del sito viene riportata nella Tavola 1.7 di PRG, modificando la destinazione di zona attuale Zona D9 “*Piste per la pratica degli sport invernali*” in zona omogenea “G1 rt - Zona per attrezzature tecniche – sito di emittenza radiotelevisiva”; sono poi riportati graficamente nella stessa Tavola 1.7 i perimetri dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione*, e dell'*Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT.

Le Norme tecniche di Attuazione del PRG disciplinano come di seguito precisato le modalità d'intervento e gli usi ammessi all'interno di queste perimetrazioni ai sensi dell'art. 3.1, co. 2 delle Norme del PLERT;

- il PRG del Comune di Montecreto (approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 2219 del 26.05.1982) è modificato nei termini illustrati al paragrafo 4;
- il PSC del Comune di Sestola (approvato con D.C.C. n. 3 del 27.02.2008) è modificato, prevedendo modifiche di carattere cartografico e normativo. In particolare nella Tavola 3 “*Quadro di assetto territoriale*” e nella Tavola 7 “*Quadro delle invarianti*” sono riportati i perimetri dell' “*Area di attenzione*”, della “*Fascia di ambientazione*”, e dell' “*Area di rispetto assoluto*” di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT. Le Norme di PSC disciplinano le modalità d'intervento e gli usi ammessi all'interno di queste perimetrazioni.